governo ellenico — nei limiti degli importi massimi imputabili di cui al primo comma — le seguenti percentuali delle sue spese effettive:

— 70 % per i lavori di cui all'articolo 4. Tale importo tuttavia non può superare il 60 % del costo totale dell'investimento;

— 70 % per le misure e i lavori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1;

— 60 % per le misure e i lavori di cui agli articoli 6, 8 e 12, paragrafo 1».

b) Il testo del paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. In occasione dell'approvazione, secondo la procedura prevista all'articolo 21, di un adattamento del programma ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione può modificare i limiti fissati nel paragrafo 2, primo comma, senza tuttavia superare il costo di previsione di cui all'articolo 16, paragrafo 3».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

COM(88) 582 def.

(Presentata dalla Commissione il 20 ottobre 1988)

(88/C 294/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando che è necessario approvare il protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta (2), firmato il 5 dicembre 1970 a La Valletta, onde tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

---

(1) Parere conforme pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 26 del protocollo (1).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) Il protocollo e la data d'entrata in vigore verranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dal segretariato generale del Consiglio.

Proposta modificata di decisione del Consiglio che adotta un primo programma d'azione pluriennale (1988-1993) di ricerca agroindustriale e di sviluppo tecnologico basato sulla biotecnologia (1) — «Eclair» European Collaborative Linkage of Agriculture and Industry through Research

COM(88) 602 def. — SYN 113

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 28 ottobre 1988)

(88/C 294/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 130 K del trattato stabilisce che il programma quadro sia attuato attraverso programmi specifici sviluppati all'interno di ciascuna delle sue attività;

considerando che con decisione del 28 settembre 1987, il Consiglio ha adottato il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (2) concernente le attività da realizzare per assicurare lo sfruttamento e l'utilizzazione ottimale delle risorse biologiche;

considerando che la detta decisione del 28 settembre 1987 stabilisce che un obiettivo specifico della ricerca comunitaria dovrà essere quello di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea, in particolare nei settori strategici della tecnologia avanzata, di incoraggiare l'industria rendendola più competitiva su scala internazionale, e che la stessa decisione stabilisce inoltre che l'azione comunitaria è giustificata qualora contribuisca tra l'altro a migliorare la coesione economica e sociale della Comunità e a promuovere il suo armonioso sviluppo globale, restando nel contempo coerente con la ricerca dell'eccellenza scientifica e tecnica;

considerando che si prevede che l'azione «Eclair» contribuirà al conseguimento di tali obiettivi;

considerando che le specializzazioni e la capacità attinenti allo sviluppo agroindustriale esistono in Europa e che le capacità più competitive a livello internazionale sono disperse in diversi Stati membri, la collaborazione ad un programma comunitario apporterà un utile reciproco;

considerando che il Parlamento europeo, nella sua valutazione del potenziale per «la biotecnologia nell'industria agricola europea» (3) e «della biotecnologia in Europa e la necessità per una politica integrata» (4), ha sottolineato che la biotecnologia deve favorire la promozione di una

(1) GU n. C 62 del 5. 3. 1988, pag. 7.
(2) GU n. L 302 del 24. 10. 1987.
(3) GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 22.
(4) GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 25.